



SENT. N. 6/24

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI

Presidente relatore

Luigi GILI

Consigliere

Ivano MALPESI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al **n. 23623** del Registro di

Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la

Regione Piemonte nei confronti di:

G.S., in proprio e nella qualità di titolare e rappresentante legale

dell'impresa individuale S.G. di G.S. (ora cessata);

Uditi, nella pubblica udienza del 13 dicembre 2023, con l'assistenza del
Segretario Renzo Piasco, il Presidente relatore Marco Pieroni e il
rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale primo referendario Marco Mormando;

nessuno è comparso per la Signora S.G.

Ritenuto in

FATTO

1. La Procura regionale, con l'atto introduttivo del giudizio, agisce nei confronti

di: G.S. (cod. fisc.: *omissis*), nata ad

omissis il *omissis* e residente in *omissis*,

Corso *omissis* (ultima residenza conosciuta), in proprio e nella

qualità di titolare e rappresentante legale dell'impresa individuale S.G. di

G.S. (ora cessata), per sentirla condannare, a titolo di

responsabilità amministrativa, al pagamento, in favore della società *in house*

Finpiemonte S.p.A. e, per essa, della Regione Piemonte, dell'importo

complessivo di euro 15.858,84, o della diversa somma ritenuta di giustizia dal

Collegio all'esito del giudizio, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria

(secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati)

dalla data dell'evento lesivo al saldo effettivo ed alle spese di giudizio.

2. Con nota prot. STA/MM/20-10800 del 23 aprile 2020, Finpiemonte S.p.A.

(nel prosieguo, anche "Finpiemonte"), in adempimento degli obblighi di cui

agli artt. 51 e ss. del Codice di giustizia contabile, inviava alla Procura

Regionale presso questa Sezione giurisdizionale un dettagliato prospetto di 606

posizioni debitorie riguardanti 568 soggetti, per un totale di 31,6 milioni di euro

di mancate restituzioni di finanziamenti erogati.

Tra le diverse posizioni debitorie, Finpiemonte ha inviato la documentazione

relativa al finanziamento fruito dalla ditta individuale S.G. di G.

S. (di seguito, anche DITTA G.).

Ad integrazione di tale documentazione, Finpiemonte ha poi inviato la nota del

4 settembre 2020 di richiesta di pagamento e di costituzione in mora ex art.

1219 cod. civ. diretta alla DITTA G. in persona della sua titolare

G.S. nonché documenti ulteriori riguardanti l'atto di avvio del procedimento di

revoca.

3. Dalla richiamata documentazione emerge che, con nota del 1° giugno 2012,

Finpiemonte comunicava alla DITTA G. la concessione di un

finanziamento complessivo di euro 69.080,00 nell'ambito del programma degli interventi previsti dalla l.r. 14 gennaio 2009, n. 1, di cui euro 34.540,00 a carico di fondi regionali.

Per la restituzione di tale finanziamento era previsto un piano di ammortamento di sessanta mesi con rate trimestrali.

Nel dettaglio, in data 1° marzo 2012, la DITTA G., aderendo ad

apposito bando, presentava domanda di finanziamento a valere sulla citata l.r. n. 1 del 2009 in materia di sviluppo e qualificazione delle piccole imprese artigiane, per un importo (come si è visto) di euro 69.080,00 per la realizzazione di un programma i cui costi complessivi venivano indicati in euro 69.081,15 necessari per l'acquisto di macchinari, impianti tecnici e automezzi allestiti (per euro 19.710,00), di autoveicoli nuovi specifici per l'attività aziendale (per euro 28.336,15), di attrezzature, apparecchiature informatiche e programmi applicativi (per euro 2.375,00), nonché per la realizzazione di opere murarie, impianti elettrici e idraulici, o ristrutturazione in genere, incluse le spese di progettazione (per euro 17.660,00), oltre a costi per commissioni di garanzia (per euro 1.000,00).

Il finanziamento veniva richiesto con l'obiettivo di conseguire un miglioramento sostanziale dei prodotti e dei servizi o dei processi produttivi di un'impresa di pulizie con sede in Sant'Ambrogio di Torino (TO), via *omissis* *omissis* n. 10/H.

Recepiti il parere favorevole del Gruppo tecnico di valutazione e la delibera positiva della banca cofinanziatrice, Finpiemonte, per la realizzazione di tale

progetto imprenditoriale, in data 1° giugno 2012, concedeva all'impresa un finanziamento pari complessivamente ad euro 69.080,00, di cui euro 34.540,00 a carico di fondi regionali.

Il finanziamento veniva erogato in data 17 luglio 2012.

Il 17 dicembre 2013, dopo una proroga concessa da Finpiemonte S.p.A. il 26 marzo 2013, scadeva il termine per la conclusione dell'investimento agevolato e il 16 gennaio 2014 scadeva anche il termine per la presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute, da produrre al Gruppo tecnico di valutazione nei trenta giorni successivi alla data di conclusione del progetto oggetto di finanziamento pubblico.

Il 16 gennaio 2015 veniva registrata la cancellazione della DITTA G. dall'albo delle imprese artigiane a cui seguiva in data 22 gennaio 2015 la cancellazione dal Registro delle imprese.

Considerate tali circostanze e il perdurare della mancata rendicontazione in ordine all'impiego del finanziamento erogato, con lettera del 23 marzo 2018, Finpiemonte comunicava a G.S., quale titolare dell'ormai

cessata DITTA G., l'avvio del procedimento di revoca totale del finanziamento per la parte ancora non restituita per un importo di euro 13.088,14, integrandosi le seguenti ipotesi che, ai sensi del punto 10 del programma, prevedevano la revoca totale del finanziamento:

- lettera b): "i beni, le opere, i servizi finanziati siano dismessi o ceduti a terzi, o destinati a finalità estranee al programma di investimento approvato, oppure impiegati in strutture diverse da quelle indicate in domanda prima dell'estinzione del finanziamento";

- lettera d): "l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la

documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo" (*rectius*, obbligo di rendicontazione);

- lettera f): "l'intervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario".

3.1. Nello specifico, il procedimento di revoca totale dell'agevolazione era stato avviato da Finpiemonte a carico dell'impresa per "la mancata presentazione della rendicontazione finale e il mancato mantenimento – dell'oggetto del finanziamento agevolato – almeno fino alla data di estinzione del finanziamento".

3.2. Tale comunicazione di avvio del procedimento era stata inviata a G.S. con posta raccomandata recapitata il 10 aprile 2018.

3.3. Con nota del 30 maggio 2018, diretta sempre a G.S. e notificata tramite posta raccomandata recapitata il 22 giugno 2018, Finpiemonte, nel prendere atto che l'interessata non aveva presentato alcuna controdeduzione entro i termini dati con la comunicazione di avvio del procedimento, adottava il provvedimento di revoca del finanziamento intimando la restituzione dell'agevolazione indebitamente fruita, maggiorata secondo quanto previsto dal citato punto 10 del bando, per un importo complessivo di euro 15.858,84, di cui euro 13.088,14 quale quota di debito residuo del finanziamento erogato con fondi regionali ed euro 2.770,70 quale agevolazione calcolata utilizzando il tasso di interesse legale vigente alla data dell'erogazione (17 luglio 2012), per il periodo compreso dalla data di erogazione sino all'adozione del provvedimento di revoca (30 maggio 2018).

3.4. Non consta che il provvedimento finale di revoca sia stato gravato in sede

giurisdizionale.

3.5. Con nota del 4 settembre 2020, indirizzata presso la sede dell'impresa, Finpiemonte inviava alla Signora G. una richiesta di pagamento per il medesimo importo di euro 15.858,84, con contestuale messa in mora ai sensi dell'art. 1219 cod. civ.

3.6. Un'ulteriore richiesta di pagamento, con contestuale messa in mora, è stata formulata da Finpiemonte con nota del 15 dicembre 2022 indirizzata presso l'attuale residenza della convenuta.

In ordine alle sorti del menzionato credito, con relazione allegata alla nota dell'8 febbraio 2023, Finpiemonte ha comunicato alla Procura Regionale che la beneficiaria ha versato undici rate del piano di ammortamento, ciascuna per euro 1.817,90 (ultimo versamento in data 30 marzo 2015) e, a seguito della revoca degli affidamenti bancari da parte della banca cofinanziatrice, un ulteriore acconto di euro 1.454,96.

Con la medesima relazione, è stato rappresentato che, per il debito residuo di euro 13.088,14, la Signora G., in data 23 febbraio 2016, ha proposto un piano di rientro rigettato da Banca Sella, che, a sua volta, l'8 aprile 2016, ha depositato un ricorso per decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Biella nei confronti di G.S. e di un fideiussore (C.V.) per l'intero importo del credito derivante dal cofinanziamento.

Il 9 maggio 2016 è stato emesso tale decreto ingiuntivo, in forma provvisoriamente esecutiva, notificato con atto di precetto il 19 maggio 2016.

In forza di tale titolo, il 21 giugno 2016 è stato eseguito il pignoramento mobiliare in danno della debitrice il cui esito ha consentito di ricavare un importo insufficiente anche a soddisfare le spese di procedura come risulta dal

verbale di assegnazione dell'8 febbraio 2018.

Con la medesima relazione è stato quindi confermato che il credito residuo vantato nei confronti di G.S. ammonta complessivamente ad euro 15.858,84, di cui euro 13.088,14 quale quota di debito residuo del finanziamento erogato con fondi regionali ed euro 2.770,70 quali oneri di agevolazione.

4. La convenuta non ha presentato proprie deduzioni né si è costituita, nonostante sia stata ritualmente evocata nel giudizio.

5. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, ai sensi dell'articolo 93 c.g.c., va dichiarata la contumacia della Signora G.S., in proprio, e nella qualità di titolare e rappresentante legale dell'impresa individuale S.G. di G.S. (ora cessata), stante la mancata costituzione in giudizio a fronte della ritualità della notifica della citazione e del decreto di fissazione dell'odierna udienza.

2. Nel merito, la domanda della Procura Regionale attrice, merita accoglimento.

2.1. Invero, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sussistono tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa nei confronti della convenuta.

Infatti, sulla base di quanto evidenziato in narrativa, risulta comprovata, nei confronti di G.S., in proprio e nella qualità di titolare e rappresentante legale dell'impresa individuale S.G. di G.S.

(ora cessata), la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa per l'evidente sviamento di risorse pubbliche avendo l'impresa ricevuto da Finpiemonte un finanziamento regionale per il quale non è stato

mai rendicontato il relativo impiego (v. punto 3.1. del FATTO) oltre ad avere

la stessa impresa cessato la propria attività prima dell'estinzione del finanziamento.

A tale condotta omissiva (mancata rendicontazione), si è poi aggiunta la mancata restituzione del residuo credito del medesimo finanziamento e dei relativi oneri di agevolazione a fronte del provvedimento di revoca adottato da Finpiemonte il 30 maggio 2018 (v. puto 3.3. del FATTO).

2.2. In punto di diritto, è anche pacifica, nella specie, la sussistenza del rapporto di servizio che unisce il soggetto privato, che ha percepito il finanziamento pubblico, all'ente concedente in termini di vera e propria relazione funzionale, laddove, come nel caso che occupa, il soggetto pubblico o privato sia vincolato alla gestione di pubblico denaro secondo un programma imposto dalla Pubblica Amministrazione.

L'instaurazione del rapporto di servizio è correlata non solo alla riferibilità all'impresa, quale soggetto beneficiario del finanziamento, degli effetti degli atti dei suoi organi, ma anche all'attività della persona fisica, nella specie, la Signora G., che, disponendo della somma erogata non ha posto in essere i presupposti per la sua legittima fruizione, provocando la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall'Amministrazione (Cass. n. 5019/2010).

Sul punto, anche la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, a proposito della gestione dei fondi comunitari, ha stabilito principi analoghi in materia di concessione di provvidenze pubbliche (cfr. Corte di giustizia CE - Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa *Chambre de commerce et d'industries de l'Indre* - C-465/10; Corte di giustizia CE - Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa

Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening - C-383/0).

2.3. Ebbene, come evidenziato nella parte in FATTO, la Signora G.

S. quale titolare dell'impresa individuale S.G. di G.S.

(ora cessata) ha chiesto e ottenuto il menzionato finanziamento regionale, volto al perseguimento di obiettivi specifici indicati nel programma degli interventi approvato con D.G.R. n. 63-13339 del 15 febbraio 2010 e consistenti, fra l'altro, nell'avviamento di nuove imprese artigiane, nell'introduzione di nuovi prodotti/servizi o processi produttivi, nel miglioramento sostanziale dei prodotti/servizi o dei processi esistenti, nel miglioramento della compatibilità ambientale dell'impresa, nell'introduzione di un sistema di qualità certificabile, ovvero nella promozione e sviluppo dell'impresa artigiana sui mercati locali, nazionali e internazionali.

2.4. Sussiste, inoltre, il nesso di causalità tra la condotta antigiuridica della convenuta che, una volta ottenuto il finanziamento pubblico, ha omesso di rendicontarne l'utilizzo, in palese contrasto con le puntuali disposizioni che regolavano le modalità di impiego delle risorse finanziarie ricevute per la realizzazione del progetto imprenditoriale indicato nella medesima domanda.

2.5. Di qui, ad opera di Finpiemonte, la revoca totale del finanziamento.

2.6. Omettendo di rendicontare l'utilizzo del finanziamento ricevuto, la convenuta ha sostanzialmente precluso a Finpiemonte la possibilità di effettuare i conseguenti controlli sull'effettivo impiego delle risorse finanziarie per la realizzazione di quanto indicato nella domanda della società; inadempimento che, peraltro, si è protratto nel tempo fino all'adozione del provvedimento di revoca totale del finanziamento, adottato da Finpiemonte con provvedimento del 30 maggio 2018.

2.7. Tale condotta, pertanto, integra una chiara ipotesi di danno erariale per la indebita fruizione del finanziamento erogato con fondi regionali per cui non è stato rendicontato l'effettivo impiego per la realizzazione di quanto indicato nella domanda di finanziamento.

A tale inadempimento, si è poi aggiunto il mancato mantenimento dell'oggetto del finanziamento agevolato, almeno fino alla data di estinzione dello stesso data la cancellazione il 16 gennaio 2015 dall'albo delle imprese artigiane e il 22 gennaio 2015 dal Registro delle imprese, nonché la mancata restituzione del finanziamento per effetto del provvedimento di revoca per la quota parte non ancora restituita dall'impresa dopo l'interruzione del pagamento delle rate dovute per la restituzione del finanziamento.

2.8. In ordine alla quantificazione del danno, il Collegio, accogliendo la prospettazione della Procura attrice, ritiene che lo stesso sia pari all'importo del finanziamento non ancora restituito, maggiorato degli oneri di agevolazione per un importo complessivo di euro 15.858,84, di cui euro 13.088,14, quale quota di debito residuo del finanziamento erogato con fondi regionali ed euro 2.770,70, quale agevolazione calcolata utilizzando il tasso di interesse legale vigente alla data dell'erogazione (17 luglio 2012), per il periodo compreso dalla data di erogazione sino all'adozione del provvedimento di revoca (30 maggio 2018).

2.9. Infine, dagli accertamenti amministrativi in atti, si evince, sotto il profilo dell'elemento psicologico, che la convenuta sia stata artefice di condotte antigiusuridiche obiettivamente connotate da volontà decettiva e, per l'effetto, contraddistinte da dolo.

2.9.1. Si ritiene, infatti, che le descritte condotte scaturiscano da una

intenzionale violazione degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa regionale regolanti l'erogazione del finanziamento.

In argomento, si richiama l'orientamento di questa Sezione giurisdizionale secondo cui "la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai richiedenti non soltanto una condotta connotata da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, trattandosi di risorse pubbliche a finalità predeterminate e vincolate, ma anche un comportamento coerente e rigoroso rispetto delle modalità di fruizione e di rendicontazione. Tanto, anche in relazione alla stretta connessione tra il ruolo di amministratore e il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso (cfr. questa Sezione, n. 227/2022 e n. 56/2023)" (sentenza n. 61 del 2023).

2.9.2. Sul punto, di certo, rileva anche il silenzio e l'inerzia serbati dalla convenuta di fronte alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, nonché rispetto all'invito a fornire deduzioni, per cui trova conferma la connotazione, in termini di intenzionalità, della condotta oggetto di contestazione, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale, nei termini elaborati da questa Sezione giurisdizionale con la citata sentenza n. 61 del 2023 (conforme la n. 56 del 2023) che, per una fattispecie analoga, ha ricondotto una simile condotta "a un inadempimento volontario ovvero cosciente dell'obbligazione contrattuale, segnatamente di quella di rendicontazione, non soltanto sotto il profilo meramente formale, ma in quanto presupposto indispensabile - secondo i principi generali contabili di trasparenza e verificabilità dettati dalla l. n. 196/2009 (Allegato 1 "Principi contabili

generalità”) in materia di finanza pubblica – per consentire il controllo dell’effettivo impiego delle risorse assegnate per il conseguimento della pubblica finalità” (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. I, n.143/2007 e n.358/2007).

3. Sussistendo tutti gli elementi costitutivi, per quanto fin qui argomentato, la domanda di condanna della Procura Regionale attrice nei confronti di G.S., in proprio e nella qualità di titolare e rappresentante legale dell’impresa individuale S.G. di G.S. (ora cessata) - ferma restando la necessità di tenere conto dell’eventuale parziale refusione in sede di esecuzione -, va accolta per l’importo complessivo di euro 15.858,84, di cui euro 13.088,14 quale quota di debito residuo del finanziamento erogato con fondi regionali ed euro 2.770,70 quale agevolazione calcolata utilizzando il tasso di interesse legale vigente alla data dell’erogazione (17 luglio 2012), per il periodo compreso dalla data di erogazione sino all’adozione del provvedimento di revoca (30 maggio 2018).

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara ex art. 93 c.g.c. la contumacia della convenuta Signora G.S. e la **condanna**, in proprio e nella qualità di titolare e rappresentante legale dell’impresa individuale S.G. di G.S. (ora cessata), al pagamento, in favore della società *in house* Finpiemonte S.p.A. e, per essa, della Regione Piemonte, dell’importo complessivo di euro 15.858,84

	(quindicimilaottocentocinquantotto/84), oltre ad interessi legali e rivalutazione	
	monetaria (secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed	
	impiegati) dalla data dell’evento lesivo al saldo effettivo ed alle spese di	
	giudizio.	
	Condanna la Signora G.S., in proprio e nella qualità di titolare	
	e rappresentante legale dell’impresa individuale S.G. di G.	
	S. (ora cessata) al pagamento delle spese di giudizio in favore	
	dell’Erario, liquidate in euro 583,24 (cinquecentottantatre/24).	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023, con	
	l'intervento dei Magistrati:	
	Marco PIERONI Presidente estensore	
	Luigi GILI Consigliere	
	Ivano MALPESI Consigliere	
	Il Presidente	
	Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 26/01/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI)	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del d.lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati	
	personali”	
	DISPONE	
	Pag. 13 di 14	

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di

detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, data della firma digitale

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 26/01/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente